

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2021 DEL 15 APRILE 2021

PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2021

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza; per questo chi deciderà di beneficiare della proroga non potrà utilizzare il credito IVA del I trimestre 2021, se non dopo 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.582,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e **per via telematica**, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del **visto di conformità**.

SCADE IL 30 APRILE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL II ACCONTO 2020 SOSPESI

Il Decreto Agosto aveva **prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti "solari") per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Decreto Ristori bis ha poi **eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti**:

- soggetti ISA che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell'attività sulla base degli ultimi provvedimenti (attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto) e che operano all'interno delle c.d. "zone rosse"
- soggetti ISA che svolgono attività di gestione di ristoranti all'interno delle c.d. "zone arancioni".

Successivamente, con il c.d. Decreto Ristori-quater è stata prevista una più ampia proroga per le imprese **non interessate dagli ISA**, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 23/2020, il cosiddetto decreto "Liquidità", aveva previsto, esclusivamente per il 2020, **la non sanzionabilità per l'omesso o l'insufficiente versamento degli acconti** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, se l'importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La **soglia minima dell'80%** potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In sostanza ciò equivale ad una riduzione secca dell'ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.

Alla luce dei vari provvedimenti sopra riportati, **nel caso in cui non si sia versato il secondo acconto, in quanto rientrante in una delle casistiche interessate dalla proroga, entro il 30 aprile dovrà essere eseguito il versamento.**

Tale versamento potrà essere ricalcolato sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2020 e tenendo presente che, per il 2020, se l'importo pagato in acconto non risulta comunque inferiore all'80% della somma dovuta per il periodo d'imposta, vige la non **sanzionabilità per l'omesso o l'insufficiente versamento degli acconti.**

AL VIA I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DL SOSTEGNI: OLTRE 600MILA LE ISTANZE GIÀ IN PAGAMENTO

L'Agenzia Entrate, nel comunicato stampa dell'8 aprile, ha reso noto che **sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze** presentate sulla piattaforma della stessa Agenzia, per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro il 5 aprile 2021.

Le somme saranno **accreditate direttamente sul conto corrente** indicato dai contribuenti nella domanda oppure l'importo riconosciuto potrà essere **utilizzato in compensazione.**

In particolare sono 604.534 le istanze dei contributi a fondo perduto elaborate, per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d'imposta. Quest'ultimo caso riguarda 10mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all'accredito su conto corrente.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: I CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE E LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE

Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l'Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'**utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, previsto dal decreto Sostegni:

- **"6941"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione "ERARIO", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati".

Il campo "anno di riferimento" andrà valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili"; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

La medesima Risoluzione ha altresì stabilito i codici tributo da utilizzare, con modello F24 ELIDE, per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto eventualmente non spettante, *in toto* o in parte, e per il versamento degli interessi e delle sanzioni, in ordine alle quali è possibile giovare delle riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso.

BAR E RISTORANTI: FINO AL 30 GIUGNO L'ESENZIONE AL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO

Con il decreto "Sostegni" (DL 22 marzo 2021, n. 41), approvato dal CdM nella seduta del 19 marzo 2021, sono state approvate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche l'Art. 30, comma 1, lettera a) del Decreto prevede la **proroga al 30 giugno 2021** (il precedente termine era fissato per il 31 marzo) dell'esenzione dal pagamento del **canone unico** per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande.

Stessa proroga al 30 giugno per il pagamento del **canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati** a favore dei venditori ambulanti.

BONUS UNA TANTUM EDICOLE: PUBBLICATO L'ELENCO DEI BENEFICIARI

Sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il **decreto** che approva l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il **contributo una tantum fino a 1.000 euro** a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (cd. **Bonus una tantum edicole**), a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

L'elenco pubblicato riporta l'indicazione dell'importo spettante a ciascun beneficiario. Nelle prossime settimane, viene specificato, sarà avviata la procedura per l'erogazione dei contributi concessi, non appena saranno disponibili le risorse finanziarie stanziare per l'agevolazione.

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda. Non concorre alla formazione del reddito ed è revocabile in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE: INVIO ISTANZE

L'articolo 26 del Decreto Rilancio ha previsto due crediti d'imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il **credito d'imposta per i conferimenti societari** e il **credito d'imposta per le società che aumentano il capitale**.

È attiva da lunedì 12 aprile la possibilità di trasmettere all'Agenzia Entrate le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori.

Quelli che hanno investito nel **rafforzamento delle piccole e medie imprese** e che, quindi, possono fruire dello sconto d'imposta sull'investimento effettuato, potranno richiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello **entro il 3 maggio 2021**.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "[CreditoRafforzamentoPatrimoniale](#)". I crediti saranno riconosciuti **secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021**.

La possibilità di invio delle istanze termina il 3 maggio 2021.

Per quelle società, invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo credito d'imposta (che varia dal 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata a **dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021**.

COOPERATIVE: DAL 23 APRILE LE DOMANDE PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

A partire dal 23 aprile 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere **finanziamenti agevolati** in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'agevolazione.

La misura, nota come "Nuova Marcora", sostiene le **società cooperative di produzione e lavoro** attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l'intero importo dei nuovi investimenti.

Le agevolazioni, inoltre, sono concesse per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro.

[Per maggiori informazioni consulta il sito internet del MISE](#).

NUOVO BANDO "MACCHINARI INNOVATIVI": DOMANDE DAL 13 APRILE

Dal 13 aprile è possibile inviare le domande per gli incentivi legati al [Nuovo bando Macchinari innovativi](#), la misura finanziata dal MISE con 132,5 milioni di euro e finalizzata a **sostenere investimenti innovativi per la trasformazione tecnologica e digitale**, ovvero a **favorire la transizione verso l'economia circolare delle attività d'impresa** presenti nelle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando "Macchinari innovativi": per richiedere le agevolazioni PMI, reti di imprese e professionisti dovranno presentare le domande **dalle ore 10 del 13 aprile 2021**, mentre l'invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10 del 27 aprile 2021.

I programmi di investimento ammissibili, in particolare, devono:

- prevedere **spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00**. Nel caso di programmi presentati da reti d'impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
- essere realizzati **esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate**;
- prevedere l'acquisizione di **tecnologie abilitanti** atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il **Dal MISE incentivi per nuove imprese di giovani e donne**

Il Ministero dello Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso zero.

E' quanto prevede la [circolare 8 aprile 2021](#) pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l'avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021.

Potranno fare richiesta per l'incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. L'agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione.

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell'ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.

Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l'importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.

I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI OPERANTI ALL'ESTERO PER L'ANNO 2021

Il [Decreto del 23 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 7 aprile 2021](#) ha definito le **retribuzioni convenzionali** valide per l'anno **2021** da utilizzare per il calcolo delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, nonché per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi della Legge n.398/1987 (cioè nei Paesi extracomunitari).

Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (pur mantenendo la residenza in Italia), è infatti determinato sulla base **delle retribuzioni convenzionali** che vengono definite annualmente con apposito decreto.

FALSE E-MAIL SU COMUNICAZIONI E RIMBORSI IVA

Stanno circolando false email inviate a nome dell'Agenzia Entrate relative a **comunicazioni e rimborsi IVA**. Si tratta di email-truffa riguardanti presunte incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA inviata dal contribuente alle Entrate, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip.

L'Agenzia delle Entrate ancora una volta invita a **cestinare l'email**, qualora fosse stata ricevuta, **senza aprire alcun allegato** e ricorda che è disponibile sul proprio portale la sezione la sezione "[Focus sul phishing](#)", dove periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in circolazione. È inoltre possibile, in caso di ricezione di questo tipo di email, contattare il call center al numero 800.909696.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 7/2021 DEL 15 APRILE 2021

IL NUOVO ASSEGNO UNIVERSALE DAL 1° LUGLIO 2021

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 46 del 1° aprile 2021 ha dato ufficialmente il via al processo di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie, che vede l'introduzione di un nuovo istituto, denominato "**assegno unico e universale**", che andrà a sostituire – nel tempo – le attuali prestazioni previste in tale ambito (Assegni al Nucleo Familiare, detrazioni fiscali per figli a carico, "bonus bebé").

La nuova misura non è immediatamente operativa: la Legge n. 46/2021 delega il Governo ad adottare uno o più provvedimenti legislativi al fine di renderla effettiva, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (quindi entro aprile 2022).

Nelle intenzioni del Governo, il nuovo assegno unico e universale dovrebbe diventare **operativo** già a partire **da luglio 2021**.

Il richiedente dovrà **rispettare contemporaneamente** le seguenti **condizioni**:

- essere **cittadino italiano** o di uno **Stato membro** dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, **ovvero** essere cittadino di uno **Stato non appartenente all'Unione** europea in possesso
 - del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
 - del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- essere **soggetto** al pagamento dell'**imposta sul reddito in Italia**;
- essere **residente e domiciliato con i figli a carico in Italia** per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L'assegno unico e universale, che decorre dal settimo mese di gravidanza ed è compatibile con il reddito di cittadinanza, spetta **per ogni figlio a carico minorenni**, nonché **maggiorenni** e **fino** al compimento del **21° anno di età**, ma in misura ridotta rispetto all'assegno spettante per il figlio minorenni. L'erogazione dell'assegno per i figli maggiorenni è subordinata al possesso - da parte del figlio maggiorenne medesimo - di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
- registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
- svolgimento del servizio civile universale.

L'importo dell'assegno unico e universale sarà modulato – fino ad azzerarsi – sulla base dell'ISEE, tenendo conto dell'età dei figli a carico.

Nel caso di figli successivi al secondo, in presenza di figli affetti da disabilità, ovvero qualora la madre abbia un'età inferiore a 21 anni, l'importo dell'assegno è maggiorato.

L'assegno unico e universale, di norma, sarà ripartito in pari misura (50%) tra i genitori.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetterà - in mancanza di accordo - al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno - in mancanza di accordo - sarà ripartito in pari misura (50%) tra i genitori

Non resta che attendere, ora, l'approvazione delle disposizioni attuative del nuovo assegno unico e universale, per capirne effettivamente requisiti e modalità di funzionamento, nonché le modalità di erogazione (tramite il datore di lavoro o direttamente dall'INPS?).

VARIE

Esonero per assunzioni di donne svantaggiate: chiarimenti Messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021	Sono forniti alcuni chiarimenti sull'ambito di applicazione dell' esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 , integrando le indicazioni precedenti. In particolare, si precisa che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi dalla data di trasformazione. Per quanto attiene ai profili in materia assicurativa, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell'INAIL.
Interdizione al lavoro delle lavoratrici madri: chiarimenti Nota INL n. 553 del 2 aprile 2021	Nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto , i giorni di congedo ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. In presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all'astensione, è necessaria l'emanazione da parte dell'ITL del relativo provvedimento amministrativo di interdizione; mentre, per quanto riguarda la richiesta all'INPS dell'erogazione dell'indennità sostitutiva , la lavoratrice deve sempre inoltrare apposita istanza all'Istituto.
Decontribuzione SUD e contratto di somministrazione: nuova interpretazione Messaggio INPS n. 1361 del 31 marzo 2021	Alla luce di nuove indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro, si precisa che anche nel caso della somministrazione , ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione SUD rileva la sede di lavoro del lavoratore, quindi quella dell' azienda utilizzatrice dove il lavoratore svolge effettivamente la propria prestazione, rispetto alla sede dell'agenzia di somministrazione ove il lavoratore viene assunto, come previsto nella precedente interpretazione.
Congedi parentali per figli affetti dal Covid-19, in quarantena o DAD e figli con disabilità: prime indicazioni Messaggio INPS n. 1276 del 25 marzo 2021	Il DL n. 30/2021 ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni , di accedere, alternativamente tra loro, a nuovi congedi parentali , indennizzati al 50% , qualora i figli in questione siano affetti da SARS Covid-19 o in quarantena da contatto o in didattica a distanza o i centri diurni assistenziali siano chiusi. Sono fornite le prime indicazioni in attesa di una prossima circolare.
Permessi 104: regole di riproporzionamento per i part-time Circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021	Si riepilogano le regole di riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile , nei casi di part-time di tipo verticale e misto . Le formule di calcolo sono riviste alla luce degli ultimi orientamenti della Cassazione, in base ai quali va riconosciuto il diritto all' integrale fruizione dei permessi retribuiti qualora la prestazione part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964